

PROGETTO

Rif. n. 2023-15-31-00547

Ordinanza sul sistema volontario di etichettatura per il benessere degli animali¹

Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'articolo 21, paragrafo 1, dell'articolo 22, dell'articolo 23, dell'articolo 37, paragrafo 1, dell'articolo 50, dell'articolo 51 e dell'articolo 60, paragrafo 3, della legge sui prodotti alimentari (cfr. la legge consolidata n. 999 del 2 luglio 2018), e per autorizzazione ai sensi dell'articolo 7, punto 3, dell'ordinanza n. 1614 del 18 dicembre 2018 concernente i doveri e i poteri dell'Amministrazione veterinaria e alimentare danese, si dispone quanto segue:

Sezione I

Capitolo 1

Campo di applicazione e definizioni

Articolo 1. L'ordinanza stabilisce delle norme per il benessere degli animali e la produzione e l'etichettatura di latte e prodotti lattiero-caseari, carne fresca e macinata, carne lavorata e prodotti a base di carne delle specie animali elencate negli allegati da 1 a 4, che sono commercializzate nel quadro del sistema volontario di etichettatura per il benessere degli animali (etichetta per il benessere degli animali), e prevede delle norme sui controlli nelle imprese registrate per l'etichetta per il benessere degli animali.

Articolo 2. Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:

- 1) Densità di bestiame: peso vivo totale per m² di area utilizzabile dei polli presenti allo stesso tempo in un pollaio (cfr. la relativa definizione nella legge sull'allevamento dei polli da carne).
- 2) Mandria/allevamento di pollame: cfr. la relativa definizione nell'ordinanza sull'iscrizione di mandrie/allevamenti di pollame nel registro zootecnico centrale (CHR).
- 3) CHR (Centrale Husdyrbrugs Register): registro zootecnico centrale (cfr. la relativa definizione nell'ordinanza sull'iscrizione di mandrie/allevamenti di pollame nel CHR).
- 4) Automonitoraggio: sistema in cui la persona responsabile della mandria o dell'allevamento di pollame oppure dell'impresa monitora costantemente il rispetto dei requisiti concernenti il benessere degli animali e, ove pertinente, la segregazione e la tracciabilità.
- 5) Programma di automonitoraggio: descrizione scritta dell'automonitoraggio della mandria o dell'allevamento di pollame oppure dell'impresa e delle modalità di documentazione dello stesso.
- 6) Allevamento di pollame: gruppo di polli posti in un pollaio e presenti in esso allo stesso tempo (cfr. la relativa definizione nella legge sull'allevamento dei polli da carne).
- 7) Area utilizzabile: zona a cui i polli hanno accesso costante (cfr. la relativa definizione nella legge sull'allevamento dei polli da carne).
- 8) Uova da allevamento all'aperto: uova deposte dalle galline secondo i requisiti per le uova da allevamento all'aperto conformemente alle norme di commercializzazione delle uova (cfr. il regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234 /2007 del Consiglio recante norme di commercializzazione applicabili alle uova).
- 9) Pollaio: locale o edifici in cui sono tenuti i polli da carne (cfr. la relativa definizione nella legge sull'allevamento dei polli da carne).

¹ La presente ordinanza è stata notificata sotto forma di progetto conformemente alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

PROGETTO

Rif. n. 2023-15-31-00547

- 10) Vitello: animale della specie bovina di età inferiore a sei mesi (cfr. la relativa definizione nella direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli).
- 11) Polli: animali della specie Gallus gallus, dall'incubazione alla maturità sessuale (cfr. la relativa definizione nella legge sull'allevamento dei polli da carne).
- 12) Razza a crescita lenta: polli da carne i cui genitori provengono entrambi da una razza a crescita lenta, dove la crescita giornaliera media (cfr. le specifiche della razza delle associazioni di allevatori) è almeno il 25 % inferiore alla crescita giornaliera media della razza Ross 308. Qualora la crescita giornaliera media sia specificata come intervallo, nei calcoli si utilizza la media.
- 13) Programma di monitoraggio per le lesioni ai cuscinetti delle zampe: monitoraggio per le lesioni ai cuscinetti delle zampe ai sensi dell'ordinanza sull'allevamento di polli e sulla produzione di uova effettuato dai macelli di pollame.
- 14) Produttore primario: persona responsabile di una mandria o un allevamento di pollame con l'etichetta per il benessere degli animali.
- 15) Mortalità totale: il numero di polli che, al momento della loro rimozione da un pollaio per essere venduti o macellati, sono morti a partire dall'inserimento nel pollaio, inclusi quelli che sono stati abbattuti per malattia o altri motivi, diviso per il numero totale di polli che sono stati inseriti nel pollaio, moltiplicato per 100 (cfr. la relativa definizione nella legge sull'allevamento di polli da carne).
- 16) Polli da carne: polli allevati ai fini della produzione di carne (cfr. la relativa definizione nella legge sull'allevamento di polli da carne).
- 17) Macello: macello o mattatoio.
- 18) Suini da macello: suini che pesano più di 30 kg e che sono messi all'ingrasso per il macello (cfr. la relativa definizione nell'ordinanza sulla marcatura, sulla registrazione e sul trasferimento di specie bovine, suine, ovine e caprine).
- 19) Razze di taglia piccola: razze bovine e incroci che, raggiunto il pieno sviluppo, hanno un peso medio inferiore a 550 kg.
- 20) Razze di taglia grande: razze bovine e incroci che, raggiunto il pieno sviluppo, hanno un peso medio pari o superiore a 550 kg.
- 21) Animale giovane:
- a) animale femmina di età pari o superiore a sei mesi che non ha ancora partorito (giovenca), oppure
- b) toro di età pari o superiore a sei mesi nel periodo in cui l'animale è messo all'ingrasso per il macello o la riproduzione (cfr. la relativa definizione nell'ordinanza per la legge sull'allevamento di bovini da latte e della loro prole).
- 22) Biologico: metodo di produzione conforme al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91.

Sezione II

Capitolo 2

Requisiti per le mandrie o gli allevamenti di pollame, compresi i centri di incubazione

Iscrizione all'etichetta per il benessere degli animali, anche in caso di cambio di proprietario

Articolo 3. L'iscrizione all'etichetta per il benessere degli animali può essere effettuata da una persona fisica o giuridica e deve essere inviata all'Amministrazione veterinaria e alimentare danese.

PROGETTO

Rif. n. 2023-15-31-00547

(2) In caso di cambio del proprietario della mandria, il nuovo proprietario invia una nuova iscrizione (cfr. il paragrafo 1) se desidera che gli animali e i prodotti delle mandrie continuino a ricevere l'etichetta per il benessere degli animali. Le mandrie che non sono certificate come biologiche sono sottoposte a verifica (cfr. l'articolo 10) e tale verifica deve avvenire entro due mesi dal cambio di proprietario.

Articolo 4. La domanda comprende le seguenti informazioni:

- 1) Il numero CHR della mandria o dell'allevamento di pollame, il numero della mandria o dell'allevamento di pollame, qualsiasi numero di autorizzazione biologica e i dati di contatto del proprietario della mandria o dell'allevamento di pollame.
- 2) Il livello (cfr. gli allegati da 1 a 4) al quale la mandria o l'allevamento di pollame sono iscritti nel CHR e se a essere iscritti all'etichetta per il benessere degli animali siano l'intera mandria o l'intero allevamento di pollame (cfr. l'articolo 5).
- 3) Per le mandrie di suini, se si producono suinetti, suinetti svezzati o suini da macello, e per le mandrie di bovini, se si produce carne o latte.

Articolo 5. L'Amministrazione veterinaria e alimentare danese può, su richiesta, autorizzare che la mandria o l'allevamento di pollame comprenda, nello stesso momento, animali della stessa specie che sono e non producono in conformità dell'etichetta per il benessere degli animali, se questi sono tenuti in unità separate le une dalle altre e se la segregazione viene descritta nel programma di automonitoraggio. L'Amministrazione veterinaria e alimentare danese stabilisce le relative condizioni nell'autorizzazione.

(2) L'Amministrazione veterinaria e alimentare danese può autorizzare inoltre che nella stessa mandria o nello stesso allevamento di pollame vengano allevati animali con livelli diversi dell'etichetta per il benessere degli animali. L'Amministrazione veterinaria e alimentare danese stabilisce le relative condizioni nell'autorizzazione.

Attribuzione di livelli per la produzione nel quadro dell'etichetta per il benessere degli animali nel CHR

Articolo 6. L'Amministrazione veterinaria e alimentare danese attribuisce alla mandria o all'allevamento di pollame il livello adeguato di etichetta per il benessere degli animali nel CHR dopo avere appurato che la produzione è organizzata e realizzata in conformità delle disposizioni della presente ordinanza.

Automonitoraggio e programma di automonitoraggio per i centri di incubazione

Articolo 7. I centri di incubazione che forniscono i produttori primari nel quadro dell'etichetta per il benessere degli animali sono tenuti a garantire la segregazione e la tracciabilità delle uova e dei polli di razze a crescita lenta dalle altre razze. La segregazione e la tracciabilità sono incluse nel programma di automonitoraggio. Nell'ambito dell'automonitoraggio, eventuali scostamenti e le relative misure correttive sono documentati per iscritto.

(2) La documentazione dell'automonitoraggio, comprensiva dei dati relativi alla segregazione e alla tracciabilità, è conservata per un anno dal centro di incubazione ed è sempre a disposizione dell'Amministrazione veterinaria e alimentare danese.

Automonitoraggio e programma di automonitoraggio per i produttori primari

Articolo 8. I produttori primari, oltre ai requisiti per il benessere degli animali previsti nella normativa in vigore, soddisfano i requisiti di base per il benessere degli animali per il livello 1 e i requisiti supplementari per i livelli 2 e 3 per:

- 1) i suini di cui all'allegato 1;
- 2) i polli da carne di cui all'allegato 2;
- 3) le mandrie di bovini da carne di cui all'allegato 3; oppure

PROGETTO

Rif. n. 2023-15-31-00547

4) le mandrie di bovini da latte di cui all'allegato 4.

(2) Se il produttore primario taglia le code dei suini o alleva suini con code tagliate, è tenuto a comunicarlo in anticipo e per iscritto all'Amministrazione veterinaria e alimentare danese, specificando per quanto tempo prevede di continuare a farlo.

Articolo 9. I produttori primari che desiderano che la propria mandria o il proprio allevamento di pollame benefici dell'etichetta per il benessere degli animali, oltre a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 8, definiscono un programma di automonitoraggio e lo attuano. Nell'ambito dell'automonitoraggio, eventuali scostamenti dall'etichetta per il benessere degli animali e le relative misure correttive sono documentati per iscritto. Se una mandria o un allevamento di pollame comprende animali senza l'etichetta per il benessere degli animali (cfr. l'articolo 5, paragrafo 1) o include animali con livelli diversi dell'etichetta per il benessere degli animali (cfr. l'articolo 5, paragrafo 2), ciò deve essere indicato nell'automonitoraggio. Per le mandrie di bovini da carne o da latte, il piano d'azione per la mortalità nella mandria (cfr. i requisiti di base di cui all'allegato 3 o 4) è indicato nel programma di automonitoraggio.

(2) Il produttore primario è tenuto a iscrivere all'etichetta per il benessere degli animali tutti gli animali che hanno vissuto tutta la loro vita con l'etichetta per il benessere degli animali, fatti salvi l'articolo 13, paragrafi 1 o 2, oppure l'articolo 14.

Capitolo 3

Certificazione, verifica e controlli delle mandrie o degli allevamenti di pollame

Certificazione e verifica delle mandrie o degli allevamenti di pollame convenzionali

Articolo 10. Il produttore primario può iniziare la fornitura con l'etichetta per il benessere degli animali solo dopo che un organismo di controllo o l'Amministrazione veterinaria e alimentare danese ha certificato la conformità della mandria o dell'allevamento di pollame ai requisiti pertinenti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e alle condizioni di cui all'articolo 7 o all'articolo 9 per la produzione nel quadro dell'etichetta per il benessere degli animali e soltanto dopo che tale certificazione è stata registrata nel CHR.

(2) Dopo avere certificato una mandria o un allevamento di pollame (cfr. il paragrafo 1), l'organismo di controllo lo comunica all'Amministrazione veterinaria e alimentare danese, indicando il nome e l'indirizzo del proprietario della mandria o dell'allevamento di pollame, il numero CHR della mandria o dell'allevamento di pollame e il livello (cfr. l'articolo 8) per il quale la mandria o l'allevamento di pollame sono certificati.

(3) Il produttore primario è sottoposto a una verifica annuale.

(4) La documentazione dell'automonitoraggio, comprensiva dei dati relativi alla segregazione e alla tracciabilità e alla certificazione e alla verifica, è conservata dal produttore primario per un anno e la documentazione è sempre disponibile all'Amministrazione veterinaria e alimentare danese.

(5) Le spese per la verifica e la certificazione sono a carico dei produttori primari.

Requisiti dell'organismo di controllo

Articolo 11. La certificazione e la verifica (cfr. l'articolo 10, paragrafi 1 e 3) sono effettuate da un organismo di controllo certificato o dall'Amministrazione veterinaria e alimentare danese. L'organismo di controllo certificato è accreditato da un organismo di accreditamento firmatario dell'accordo multilaterale sul riconoscimento reciproco della Cooperazione europea per l'accREDITAMENTO (EA).

(2) Ai fini della certificazione e della verifica, l'organismo di controllo o l'Amministrazione veterinaria e alimentare danese effettua senza preavviso almeno il 20 % delle verifiche dell'etichetta per il benessere degli animali.

PROGETTO

Rif. n. 2023-15-31-00547

(3) Quando comunica la certificazione di una mandria o un allevamento di pollame (cfr. l'articolo 10, paragrafo 2) per la prima volta, l'organismo di controllo presenta anche la documentazione che attesta la conformità della certificazione al paragrafo 1 e si impegna a effettuare le opportune verifiche senza preavviso (cfr. il paragrafo 2).

(4) Qualora rilevi la presenza di condizioni che suggeriscano una violazione dei requisiti dell'etichetta per il benessere degli animali, l'organismo di controllo ne informa senza indebito ritardo l'Amministrazione alimentare e veterinaria danese, salvo che si tratti di una violazione minore cui il produttore primario in questione pone rimedio immediatamente.

Controlli di mandrie/allevamenti di pollame con certificazione biologica

Articolo 12. Le mandrie di suini e gli allevamenti di polli da carne con certificazione biologica sono considerati conformi ai requisiti per la produzione di livello 3 nel quadro dell'etichetta per il benessere degli animali. Le mandrie di bovini con certificazione biologica sono considerate conformi al livello 2, nell'ambito dell'etichetta per il benessere degli animali, o al livello 3, nel caso soddisfino i requisiti previsti per tale livello. I produttori primari di mandrie con certificazione biologica sono considerati conformi ai requisiti per la produzione nel quadro dell'etichetta per il benessere degli animali soltanto se la mandria è provvista di certificazione biologica.

(2) Al momento dell'iscrizione all'etichetta per il benessere degli animali, il produttore primario accetta inoltre di soddisfare i requisiti relativi ai tempi di trasporto (cfr. rispettivamente gli allegati da 1 a 4). Gli allevamenti di bovini con certificazione biologica devono soddisfare altresì il requisito di non utilizzare la stabulazione a posta fissa (cfr. l'allegato 3 o 4).

(2) Non è necessario che le mandrie dotate di certificazione biologica iscritte all'etichetta per il benessere degli animali siano sottoposte a verifica e certificate in conformità dell'articolo 7 in quanto i controlli dei requisiti relativi all'ordinanza sono eseguiti dall'Agenzia danese per l'agricoltura in relazione ai controlli biologici.

Capitolo 4

Tempi di fornitura ai sensi dell'etichetta per il benessere degli animali per le mandrie di bovini

Allevamenti di bovini convenzionali

Articolo 13. Gli allevamenti di bovini da carne o da latte convenzionali possono iniziare la fornitura a produttori, macelli o caseifici, rispettivamente, quando sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:

1) Il livello dell'etichetta per il benessere degli animali che deve essere soddisfatto dalla mandria (cfr. l'articolo 6) è registrato nel CHR.

2) La mandria soddisfa i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

3) La mandria

a) negli ultimi anni è stata, e continua a essere, oggetto di un sistema di monitoraggio il cui contenuto è almeno paragonabile al livello pertinente dell'etichetta per il benessere degli animali cui deve essere iscritta e il sistema di monitoraggio è vigilato da un organismo di controllo certificato che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, punto 2, o

b) è sottoposta a verifica (cfr. l'articolo 10) e l'animale da fornire ha vissuto una vita o un anno nel quadro del sistema di etichettatura per il benessere degli animali, fatto salvo il paragrafo 2.

(2) Per le mandrie di bovini da latte convenzionali che non sono soggetti a un sistema di monitoraggio (cfr. il paragrafo 1, punto 3 bis), l'allevamento può iniziare la fornitura allo stabilimento lattiero-caseario una

PROGETTO

Rif. n. 2023-15-31-00547

volta che il paragrafo 1, punti 1 e 2, è soddisfatto e la mandria è stata sottoposta a verifica (cfr. l'articolo 10).

Allevamenti di bovini con certificazione biologica

Articolo 14. Gli allevamenti di bovini con certificazione biologica che soddisfano i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 9, dopo la registrazione del livello dell'etichetta per il benessere degli animali nel CHR (cfr. l'articolo 6), possono iniziare la fornitura al produttore primario, al macello o allo stabilimento lattiero-caseario (cfr. il paragrafo 2).

(2) Quando l'animale soddisfa le norme per la produzione biologica (cfr. l'ordinanza sulla produzione agricola biologica, ecc.), può essere venduto a un produttore primario, un macello o uno stabilimento lattiero-caseario con l'etichetta per il benessere degli animali.

Capitolo 5

Requisiti e controlli dei macelli

Articolo 15. I macelli che intendono macellare animali o commercializzare carni con l'etichetta per il benessere degli animali devono comunicare preventivamente tale attività all'Amministrazione veterinaria e alimentare danese per la registrazione (cfr. l'articolo 16, paragrafo 1, dell'ordinanza sull'autorizzazione e sulla registrazione delle aziende alimentari, ecc.).

(2) I macelli registrati per la macellazione di animali o la commercializzazione di carni con l'etichetta per il benessere degli animali dispongono, nell'ambito del loro automonitoraggio, di una procedura scritta che garantisce che sono soddisfatti tutti i seguenti criteri:

- 1) Il rispetto della segregazione e della tracciabilità degli animali e delle carni con l'etichetta per il benessere degli animali.
- 2) Il rispetto di un tempo di trasporto non superiore a otto ore per il macello di suini o bovini o non superiore a sei ore per i polli da carne.
- 3) Nel caso dei macelli di suini, questi impianti commercializzano, nel quadro dell'etichetta per il benessere degli animali, unicamente le carni provenienti da suini la cui coda non è stata tagliata o morsicata.
- 4) Nel caso dei macelli di pollame, questi impianti commercializzano, nel quadro dell'etichetta per il benessere degli animali, unicamente le carni provenienti da:
 - a) allevamenti di pollame che soddisfano il requisito di mortalità;
 - b) polli da carne di una razza a crescita lenta;
 - c) polli da carne la cui densità di bestiame è rispettata; e
 - d) polli da carne il cui punteggio nel programma di monitoraggio per le lesioni ai cuscinetti delle zampe rientra nel limite previsto.

(3) La documentazione dell'automonitoraggio, comprensiva dei dati relativi alla segregazione e alla tracciabilità, è conservata dal macello per un anno ed è sempre a disposizione dell'Amministrazione veterinaria e alimentare danese.

(4) Qualora un macello venga a conoscenza della presenza di condizioni che suggeriscano la non conformità alle disposizioni dell'etichetta per il benessere degli animali, il macello ne informa senza indebito ritardo l'Amministrazione veterinaria e alimentare danese.

Articolo 16. Al monitoraggio della conformità dei macelli alle condizioni dell'etichetta per il benessere degli animali si applicano le norme per i controlli finanziati tramite pagamento (cfr. l'ordinanza relativa al pagamento dei controlli di alimenti, mangimi e animali vivi, ecc.).

Capitolo 6

PROGETTO

Rif. n. 2023-15-31-00547

Requisiti per altre imprese, compresi gli stabilimenti lattiero-caseari, e relativi controlli

Articolo 17. Le aziende all'ingrosso non previste dal capitolo 5 e i rivenditori che intendono tagliare o macinare carni fresche, lavorare carni o realizzare prodotti a base di carne oppure gli stabilimenti lattiero-caseari che intendono realizzare prodotti lattiero-caseari o imballarli, nonché etichettare i prodotti con l'etichetta per il benessere degli animali, devono comunicare preventivamente tale attività all'Amministrazione veterinaria e alimentare danese (cfr. l'articolo 15, paragrafo 2, dell'ordinanza sull'autorizzazione e sulla registrazione delle aziende alimentari, ecc.).

(2) Nell'ambito dell'automonitoraggio, le imprese dispongono di procedure scritte che garantiscono la separazione dei prodotti senza l'etichetta per il benessere degli animali e la tracciabilità delle carni fresche, macinate e lavorate o dei prodotti a base di carne o dei prodotti lattiero-caseari con l'etichetta per il benessere degli animali.

(3) Le imprese conservano la documentazione relativa alla separazione e alla tracciabilità per un anno.

(4) Qualora un'impresa venga a conoscenza della presenza di condizioni che suggeriscano la non conformità alle norme dell'etichetta per il benessere degli animali, l'impresa ne informa senza indebito ritardo l'Amministrazione veterinaria e alimentare danese.

Articolo 18. Al monitoraggio della conformità delle imprese previste dall'articolo 17, paragrafo 1, con le condizioni dell'etichetta per il benessere degli animali si applicano le norme per i controlli finanziati tramite pagamento (cfr. l'ordinanza relativa al pagamento dei controlli di alimenti, mangimi e animali vivi, ecc.).

Capitolo 7

Requisiti per gli animali e i prodotti provenienti da altri paesi

Articolo 19. Prima di commercializzare, nel quadro dell'etichetta per il benessere degli animali, uova da cova, animali vivi, carni fresche, macinate o lavorate o prodotti lattiero-caseari, prodotti a base di carne contenenti carne proveniente da altri paesi o prodotti lattiero-caseari contenenti latte proveniente da altri paesi, l'Amministrazione veterinaria e alimentare danese deve approvare la commercializzazione degli animali o dei prodotti con l'etichetta per il benessere degli animali.

(2) L'Amministrazione veterinaria e alimentare danese autorizza la commercializzazione di animali o prodotti nel quadro dell'etichetta per il benessere degli animali se l'impresa responsabile dell'importazione in Danimarca ha documentato, se del caso, che:

- 1) il produttore primario soddisfa requisiti che sono almeno comparabili ai requisiti di cui all'articolo 7 o agli articoli 8 e 9,
- 2) i produttori primari con certificazione biologica rispettano requisiti che siano almeno paragonabili ai requisiti di cui all'articolo 12,
- 3) i macelli soddisfano requisiti che sono almeno paragonabili ai requisiti di cui all'articolo 15, paragrafo 2, o gli stabilimenti lattiero-caseari soddisfano requisiti che sono almeno comparabili ai requisiti di cui all'articolo 17, paragrafo 2, e
- 4) il paese di origine effettua controlli sulla produzione primaria o su centri di incubazione, macelli, stabilimenti lattiero-caseari e altre imprese coinvolte che, in termini di portata, credibilità e indipendenza, sono paragonabili ai requisiti di cui agli articoli 10, 12, 15 o 17.

(3) Nella misura in cui i controlli di cui al paragrafo 2, punto 4), sono attuati dalle autorità nel paese di origine, si considerano soddisfatte le condizioni stabilite nella disposizione relativa ai controlli.

Articolo 20. Le imprese, compresi i macelli e gli stabilimenti lattiero-caseari, che intendano importare gli animali e i prodotti ai sensi dell'articolo 19 sono registrate presso l'Amministrazione veterinaria e

PROGETTO

Rif. n. 2023-15-31-00547

alimentare danese a norma dell'articolo 15 o 17 e, nel quadro dell'automonitoraggio, assicurano su base permanente il costante rispetto delle condizioni (cfr. l'articolo 19, paragrafo 2).

(2) Qualora le imprese, compresi i macelli e gli stabilimenti lattiero-caseari, vengano a conoscenza della presenza di condizioni che suggeriscono il mancato soddisfacimento delle condizioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 19, queste ne informano senza indebito ritardo l'Amministrazione veterinaria e alimentare danese.

Capitolo 8

Etichettatura e commercializzazione

Articolo 21. Le imprese, compresi i centri di incubazione, iscritte all'etichetta per il benessere degli animali e le imprese, inclusi i macelli e gli stabilimenti lattiero-caseari, registrate per utilizzare tale etichetta possono usare il logo pertinente per il singolo livello ai fini dell'etichettatura e della commercializzazione (cfr. l'allegato 5). Il logo pertinente e le relative designazioni e indicazioni possono essere utilizzati solo ai termini e alle condizioni stabiliti dall'Amministrazione veterinaria e alimentare danese (cfr. l'allegato 5).

(2) Le carni fresche, macinate e lavorate, i prodotti a base di carne e i prodotti lattiero-caseari possono essere etichettati con il logo pertinente per il singolo livello se tutti i contenuti animali del prodotto rispettano i requisiti di tale livello. In tale contesto, i prodotti lattiero-caseari o la carne con livelli diversi dell'etichetta per il benessere degli animali (cfr. gli allegati da 1 a 4) possono essere etichettati unicamente con il livello pertinente minore dell'etichetta per il benessere degli animali.

(3) Le carni fresche, macinate e lavorate, i prodotti a base di carne e i prodotti lattiero-caseari possono essere etichettati con il logo pertinente per ogni livello se tutti i contenuti animali del prodotto rispettano i requisiti di tale livello. È tuttavia consentito utilizzare budelli, gelatina e collagene di diversa origine, nonché pesce e uova da allevamento all'aperto.

(4) Oltre ai casi di cui al paragrafo 2, le carni fresche, macinate e lavorate, i prodotti a base di carne, i pasti pronti, ecc. e i prodotti lattiero-caseari possono essere etichettati con il logo pertinente se la percentuale in peso del prodotto a base di carne o lattiero-caseario che reca l'etichetta per il benessere degli animali è pari ad almeno il 75 % del contenuto totale di origine animale del prodotto finito e gli altri ingredienti di origine animale soddisfano i requisiti della produzione biologica. È tuttavia consentito utilizzare budelli, gelatina e collagene di diversa origine non biologici, nonché pesce e uova da allevamento all'aperto non biologici.

Articolo 22. I termini e le condizioni previsti per l'uso del logo, insieme alle relative designazioni e indicazioni, saranno disponibili sul sito web dell'Amministrazione veterinaria e alimentare danese. Tale materiale può essere altresì inviato su richiesta scritta all'Amministrazione veterinaria e alimentare danese. La forma grafica dell'etichetta per il benessere degli animali utilizzabile è disponibile nell'allegato 5 con il relativo manuale grafico, consultabile sul sito web dell'Amministrazione veterinaria e alimentare danese.

(2) L'uso dell'etichetta per il benessere degli animali e delle relative designazioni e indicazioni sui prodotti non è consentito sui prodotti e simili che non soddisfano i requisiti di cui alla presente ordinanza.

(3) Loghi, simboli, altre etichettature, designazioni e indicazioni che possono essere confusi con i loghi e le relative denominazioni e indicazioni di cui al paragrafo 1 non possono essere usati in un modo che rischi di indurre in errore i consumatori o le altre imprese.

(4) L'etichetta per il benessere degli animali può essere utilizzata inoltre nell'ambito di informazioni relative al benessere degli animali o di attività educative in materia.

Capitolo 9

Cambio di proprietario della mandria o dell'allevamento di pollame, ritiro ed esclusione dall'etichetta per il benessere degli animali

PROGETTO

Rif. n. 2023-15-31-00547

Articolo 23. In caso di cambio proprietario della mandria o dell'allevamento di pollame, il nuovo proprietario invia una nuova registrazione (cfr. il capitolo 2) se desidera che gli animali della mandria continuino a ricevere l'etichetta per il benessere degli animali.

Articolo 24. I produttori primari e le imprese, compresi i macelli e gli stabilimenti lattiero-caseari, che non desiderano continuare a essere iscritti all'etichetta per il benessere degli animali comunicano ciò per iscritto all'Amministrazione veterinaria e alimentare danese.

(2) Essi specificano inoltre la data a partire dalla quale non produrranno o forniranno più prodotti nel quadro dell'etichetta per il benessere degli animali e descrivono nel programma di automonitoraggio le modalità in cui, in un eventuale periodo di transizione, garantiranno la segregazione degli animali inclusi nell'etichetta per il benessere degli animali dagli altri animali. L'Amministrazione veterinaria e alimentare danese può stabilire ulteriori condizioni a tale scopo.

(3) I produttori primari informano i propri destinatari in merito alla data a partire dalla quale non produrranno o forniranno più prodotti nel quadro dell'etichetta per il benessere degli animali.

Articolo 25. L'Amministrazione veterinaria e alimentare danese può escludere i produttori primari dalla produzione nel quadro dell'etichetta per il benessere degli animali se:

- 1) non soddisfano i requisiti o le condizioni pertinenti per il produttore in questione (cfr. l'articolo 3, paragrafo 2, e gli articoli 5, da 7 a 10, 12, 13 o 14);
- 2) effettuano l'etichettatura o commercializzano in violazione dell'articolo 21 dell'etichetta per il benessere degli animali;
- 3) il punteggio nel programma di monitoraggio per le lesioni ai cuscinetti delle zampe in un allevamento di pollame è pari o superiore a 81 o, in tre allevamenti di pollame successivi provenienti dallo stesso pollaio, è compreso tra 41 e 80 per allevamento; oppure
- 4) se hanno iscritto all'etichetta per il benessere degli animali una mandria o un allevamento di pollame quale mandria o allevamento di pollame con certificazione biologica (cfr. l'articolo 12, paragrafo 1) e la mandria o l'allevamento di pollame non sono più certificati come biologici.

(2) L'Amministrazione veterinaria e alimentare danese può escludere le imprese, compresi i macelli e gli stabilimenti lattiero-caseari, che non sono conformi agli articoli 15, 17 o 20 o che effettuano l'etichettatura o commercializzano in violazione dell'articolo 21 dell'etichetta per il benessere degli animali.

(3) L'Amministrazione veterinaria e alimentare danese può revocare un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 19 nel quadro dell'etichetta per il benessere degli animali se non sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione (cfr. l'articolo 19, paragrafo 2).

Capitolo 10

Controlli e sanzioni supplementari

Articolo 26. Qualora l'Amministrazione veterinaria e alimentare danese esegua, in conformità dell'articolo 25, paragrafo 1, punto 3, alcuni controlli in risposta alla segnalazione di una possibile violazione dei requisiti o delle condizioni dell'articolo 11, paragrafo 4, dell'articolo 15, paragrafo 4, dell'articolo 17, paragrafo 4, o dell'articolo 20, paragrafo 2, e tale violazione sia confermata, il produttore primario o l'impresa responsabile della violazione si assume le spese per tali controlli, conformemente alle norme in vigore in quel momento per quanto riguarda il pagamento di ulteriori controlli previsto dall'ordinanza relativa al pagamento dei controlli di alimenti, mangimi, animali vivi, ecc.

(2) L'Amministrazione veterinaria e alimentare danese valuta, sulla base delle segnalazioni ricevute dal veterinario ufficiale (cfr. l'articolo 15, paragrafo 4), se è necessario sottoporre la mandria o l'allevamento di pollame a una visita di controllo o se è possibile tentare di migliorare le condizioni contattando per iscritto il

PROGETTO

Rif. n. 2023-15-31-00547

produttore primario. Qualsiasi contatto di tale natura può contenere una richiesta di rettifica delle condizioni o di redazione di una descrizione dettagliata delle misure necessarie per il miglioramento delle condizioni riscontrate. La relazione contiene, come minimo, una descrizione delle aree d'interesse e una proposta di calendario di attuazione delle misure necessarie. In tali casi l'Amministrazione veterinaria e alimentare danese valuta su base permanente l'eventuale necessità di svolgere una visita di controllo nell'allevamento.

Articolo 27. Salvo sanzioni di entità maggiore previste in altre normative, si infliggono sanzioni pecuniarie a chiunque violi l'articolo 22, paragrafo 1 o 2.

(2) Entità, ecc. (le persone giuridiche) possono essere ritenute penalmente responsabili ai sensi delle disposizioni di cui al capitolo 5 del codice penale danese [Straffeloven].

Capitolo 11

Misure transitorie ed entrata in vigore

Articolo 28. La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

(2) L'ordinanza n. 4 dicembre 2019/1220 del 23 ottobre 2018 sul sistema volontario di etichettatura relativa al benessere degli animali è abrogata.

(3) L'ordinanza si applica inoltre ai produttori primari, ai macelli e ad altre imprese che, il 31 dicembre 2019, producevano o fornivano prodotti con l'etichetta per il benessere degli animali (cfr. l'ordinanza n. 1220 del 23 ottobre 2018 sul sistema volontario di etichettatura relativa al benessere degli animali, l'ordinanza n. 1369 del 1° dicembre 2017 sul sistema volontario di etichettatura relativa al benessere degli animali o l'ordinanza n. 225 del 6 marzo 2017 sul sistema volontario di etichettatura per il benessere degli animali per la carne suina).

Allegato 1

Requisiti dell'etichetta per il benessere degli animali per gli allevamenti di suini

Requisiti di base per le mandrie di suini che beneficiano del livello 1

Distribuzione di materiale per grufolare e per l'arricchimento

1) Tutti i suini ricevono paglia come materiale per grufolare e per l'arricchimento. La paglia è distribuita ogni giorno ed è presente costantemente in quantità sufficienti.

Taglio e morsicatura della coda

2) Non è consentito il taglio della coda dei suinetti.

3) Nel caso si rilevino episodi di morsicatura della coda, il taglio della coda può essere eseguito su singoli suini se ritenuto necessario per motivi veterinari.

4) A prescindere dal punto 3 o dall'articolo 8, paragrafo 2, i suini con la coda tagliata o morsicata non possono essere forniti al macello con l'etichetta per il benessere degli animali. Prima di fornire al macello suini con la coda tagliata, il proprietario della mandria ne informa il macello.

Scrofe e scrofette

PROGETTO

Rif. n. 2023-15-31-00547

5) Le scrofe sono lasciate libere in gruppi a partire dallo svezzamento fino ad almeno sette giorni prima della data prevista per il parto. Lo stesso si applica alle scrofette sistemate in una stalla, o in una parte di essa, ai fini della monta.

6) A prescindere dal punto 5, i singoli suini che risultano aggressivi o che sono stati attaccati da altri suini e i suini malati o feriti possono essere alloggiati in recinti individuali o in recinti di recupero. Tali casi sono soggetti alle norme di cui all'articolo 7 bis della legge sulle strutture per la stabulazione di scrofette, scrofe asciutte e scrofe gravide.

7) Le scrofe e le scrofette sono lasciate libere all'interno dello stallo da parto.

8) Per il livello 1 e indipendentemente dalla disposizione prevista al punto 7, la libertà di movimento di una scrofa o una scrofetta può essere limitata grazie all'utilizzo di una sbarra nel periodo che va dal parto fino a non più di quattro giorni dopo lo stesso, qualora il comportamento della scrofa o della scrofetta sia ritenuto potenzialmente pericoloso per i suinetti.

9) Alle scrofe e alle scrofette è distribuita una quantità sufficiente di materiale per la nidificazione sotto forma di paglia, almeno cinque giorni prima della data prevista per il parto.

Requisiti di spazio per i suinetti e i suini da macello

10) Ai suinetti e ai suini da macello è destinata una superficie liberamente accessibile più ampia di quella prevista ai sensi dell'articolo 4 dell'ordinanza sulla protezione dei suini. La dimensione dipende dall'organizzazione specifica della produzione della singola mandria, compreso il requisito che vieta il taglio della coda.

Trasporto al macello

11) Il tempo di trasporto al macello non deve superare le otto ore.

Requisiti supplementari per le mandrie di suini che beneficiano del livello 2

Distribuzione di materiale per grufolare e per l'arricchimento

1) La pavimentazione è ricoperta da materiale per grufolare e per l'arricchimento sotto forma di paglia. La paglia è distribuita ogni giorno ed è presente costantemente in quantità sufficienti.

Scrofe e scrofette

2) A prescindere dalla disposizione prevista al punto 7 di cui sopra, la libertà di movimento di una scrofa o una scrofetta può essere limitata grazie all'utilizzo di una sbarra di protezione nel periodo che va dal parto fino a non più di due giorni dallo stesso, qualora il comportamento della scrofa o della scrofetta sia ritenuto potenzialmente pericoloso per i suinetti.

Svezzamento

3) I suinetti non possono essere svezzati prima dei 28 giorni di età a meno che la salute o il benessere della scrofa o dei suinetti stessi non rischino di essere compromessi.

Requisiti di spazio per i suinetti e i suini da macello

4) Ai suinetti e ai suini da macello è destinata una superficie liberamente accessibile avente una grandezza almeno del 30 % maggiore rispetto a quella della produzione standard (cfr. la tabella 1).

PROGETTO

Rif. n. 2023-15-31-00547

Tabella 1.

Peso medio dei suini	Spazio con recinto liberamente accessibile in m ² per animale (minimo)
Dallo svezzamento a 10 kg	0,20
10-20 kg	0,26
20-30 kg	0,39
30-50 kg	0,52
50-85 kg	0,72
85-110 kg	0,85
Oltre 110 kg	1,30

Requisiti supplementari per le mandrie di suini che beneficiano del livello 3

Zona per il riposo provvista di lettiera

1) A tutti i suini è distribuita della paglia come lettiera nella zona per il riposo. La paglia è distribuita ogni giorno ed è presente costantemente in quantità sufficienti. La paglia può anche fungere da materiale per grufolare e per l'arricchimento.

Scrofe e scrofette

2) Le scrofe e le scrofe sono lasciate libere in gruppi (cfr. i requisiti di base ai punti 5 e 7 di cui sopra). I gruppi lasciati liberi possono essere tenuti o all'aperto con accesso ai ricoveri o in stabulazione libera.

3) Entro cinque giorni prima della data prevista per il parto, le scrofe e le scrofette sono sistemate in ricoveri all'aperto. Le scrofe restano all'aperto almeno fino allo svezzamento dei suinetti.

Suinetti e suini da macello

4) I suinetti e i suini da macello possono essere alloggiati all'aperto con accesso ai ricoveri o all'interno di recinti con zone per il riposo provviste di lettiera e dotate di libero accesso a uno spazio esterno. Nel caso di stabulazione interna, i suini hanno accesso, come minimo, a una superficie totale liberamente accessibile, a una zona per il riposo e a uno spazio esterno come indicato nella tabella 2.

Tabella 2.

Peso medio dei suini	Superficie totale in m ² per suino (minima)	Zona per il riposo in m ² per suino (minima)	Spazio esterno in m ² per suino (minimo)
Dallo svezzamento a 25 kg	0,40	0,18	0,17
25-35 kg	0,52	0,24	0,22
35-45 kg	0,60	0,28	0,25

PROGETTO

Rif. n. 2023-15-31-00547

45-55 kg	0,72	0,33	0,30
55-65 kg	0,82	0,38	0,34
65-75 kg	0,90	0,41	0,38
75-85 kg	1,00	0,46	0,42
85-95 kg	1,10	0,50	0,46
95-110 kg	1,20	0,55	0,50
Oltre 110 kg	1,30	0,60	0,54

- Durante il periodo dallo svezzamento a 25 kg, la zona per il riposo provvista di lettiera può essere adattata alle dimensioni dei suini per creare un ambiente ideale per loro e in modo che vi siano almeno 0,18 m² per suino di peso pari a 25 kg.

- Lo spazio esterno deve misurare almeno 10 m² per suino di peso fino a 40 kg. Per gli altri suini, lo spazio esterno deve essere pari ad almeno 20 m².

Allegato 2

Requisiti dell'etichetta per il benessere degli animali per gli allevamenti di polli da carne

Requisiti di base per gli allevamenti di polli da carne che beneficiano del livello 1

Razza

1) Tutti i polli da carne appartengono a una razza a crescita lenta.

Densità di bestiame

2) La densità di bestiame media per tre allevamenti di pollame successivi non deve superare un peso vivo pari a 38 kg per m² di area utilizzabile. La densità di bestiame nel singolo allevamento non deve mai superare un peso vivo pari a 39 kg per m² di area utilizzabile.

Mortalità

3) La mortalità totale è inferiore all'1 %, con un'aggiunta dello 0,06 % moltiplicato per l'età dell'allevamento di pollame al momento della macellazione calcolata in giorni, negli ultimi sette allevamenti di pollame

PROGETTO

Rif. n. 2023-15-31-00547

controllati di seguito provenienti dal pollaio in cui si desidera che la densità di bestiame massima sia in conformità del punto 2.

Macellazione parziale

4) Non è permesso svolgere una macellazione parziale laddove lo scopo della stessa sia evitare di superare la densità di bestiame massima ammessa.

Lesioni ai cuscinetti delle zampe

5) Il punteggio in un programma di monitoraggio per le lesioni ai cuscinetti delle zampe in un allevamento di pollame deve essere compreso tra 41 e 80 in un massimo di due occasioni, ma non deve superare 81 (cfr. l'articolo 25, paragrafo 1, punto 3).

Trasporto al macello

6) Il tempo di trasporto al macello non deve superare le sei ore (esclusi il raggruppamento, il carico e lo scarico).

Requisiti supplementari per gli allevamenti di polli da carne che beneficiano del livello 2

Arricchimento ambientale

1) I polli da carne hanno a disposizione foraggio grossolano o altre forme di arricchimento ambientale. L'arricchimento ambientale è presente costantemente nella misura necessaria.

Densità di bestiame

2 bis) Per la produzione che avviene esclusivamente all'interno, la densità di bestiame media per tre allevamenti di pollame successivi non deve superare un peso vivo pari a 32 kg per m² di area utilizzabile. La densità di bestiame nel singolo allevamento non deve mai superare un peso vivo pari a 33 kg per m² di area utilizzabile.

2 ter) Nel caso dei sistemi di produzione in cui i polli da carne hanno accesso a una veranda o uno spazio esterno (cfr. il punto 4), la densità di bestiame media negli spazi interni per tre allevamenti di pollame successivi non deve mai superare un peso vivo pari a 38 kg per m². La densità di bestiame nel singolo allevamento non deve mai superare un peso vivo pari a 39 kg per m² di area utilizzabile.

La veranda non è inclusa negli spazi interni.

Mortalità

3) La mortalità totale è inferiore all'1 %, con un'aggiunta dello 0,06 % moltiplicato per l'età dell'allevamento di pollame al momento della macellazione calcolata in giorni, negli ultimi sette allevamenti di pollame controllati di seguito provenienti dal pollaio in cui si desidera che la densità di bestiame massima sia in conformità rispettivamente del punto 2 bis o 2 ter.

Verande e spazi esterni

4) Laddove vi sia accesso a una veranda o a uno spazio esterno (cfr. il punto 2 ter), la relativa area corrisponde ad almeno il 15 % dello spazio interno. Durante gli ultimi 10-12 giorni di produzione vi è un accesso permanente alla veranda o allo spazio esterno durante le ore diurne. È tuttavia consentito che i polli rimangano negli spazi interni senza accesso a una veranda o uno spazio esterno se le condizioni meteorologiche potrebbero essere nocive per la salute e il benessere degli animali, nell'eventualità di

PROGETTO

Rif. n. 2023-15-31-00547

un'epidemia di una malattia infettiva del bestiame o nel caso si sospetti una tale epidemia, se le autorità richiedono di mantenere i volatili al chiuso.

Clima degli ambienti interni

5) Il clima degli ambienti interni soddisfa i requisiti che si applicano alla produzione di polli da carne con un peso vivo di oltre 33 kg per m² di area utilizzabile (cfr. la legge sull'allevamento dei polli da carne).

Requisiti supplementari per gli allevamenti di polli da carne che beneficiano del livello 3

Arricchimento ambientale

1) I polli da carne hanno a disposizione foraggio grossolano e altre forme di arricchimento ambientale. Il foraggio grossolano e altre forme di arricchimento ambientale sono presenti costantemente nella misura necessaria.

Densità di bestiame

2) La densità di bestiame media per tre allevamenti di pollame successivi non deve superare un peso vivo pari a 27,5 kg per m² di area utilizzabile. La densità di bestiame nel singolo allevamento non deve mai superare un peso vivo pari a 28,5 kg per m² di area utilizzabile.

Mortalità

3) La mortalità totale è inferiore all'1 %, con un'aggiunta dello 0,06 % moltiplicato per l'età dell'allevamento di pollame al momento della macellazione calcolata in giorni, negli ultimi sette allevamenti di pollame controllati di seguito provenienti dal pollaio in cui si desidera che la densità di bestiame massima sia in conformità del punto 2.

Spazio esterno

4) Gli spazi esterni misurano almeno 1 m² per pollo da carne. Almeno il 25 % dell'area minima richiesta per gli spazi esterni è coperto da vegetazione, di cui un minimo di 18 punti percentuali è composto da cespugli e/o alberi e un minimo di sette punti percentuali da copertura del terreno. Deve esserci una distanza massima di 15 m tra il pollaio e i primi cespugli e/o alberi piantati. Deve esserci una distanza massima di 15 m tra i cespugli e/o gli alberi nella zona coperta da vegetazione dell'area. Il requisito relativo alla vegetazione è soddisfatto, come minimo, nella zona dello spazio esterno più vicina ai fori d'uscita.

Allegato 3

Requisiti dell'etichetta per il benessere degli animali per le mandrie di bovini

Requisiti di base per le mandrie di bovini che beneficiano del livello 1

Abbattimento dei vitelli

1) I vitelli non devono essere abbattuti salvo che ciò avvenga in considerazione di problemi relativi a malattie o al benessere degli animali.

PROGETTO

Rif. n. 2023-15-31-00547

Foraggio grossolano

2) I bovini di oltre due settimane di età hanno accesso a foraggio grossolano di buona qualità per almeno 20 ore al giorno. La lettiera non è considerata foraggio grossolano.

Trattamento del dolore

3) Per malattie pertinenti che richiedono un trattamento, si effettua un trattamento del dolore. Per la decornazione si effettua un trattamento del dolore più duraturo.

Piano d'azione per la mortalità nella mandria

- i. 4) Il proprietario della mandria elabora per iscritto un piano d'azione per garantire una bassa mortalità nella mandria e lo attua. Il proprietario della mandria aggiorna tale piano d'azione due volte all'anno. Il piano d'azione fa parte del programma di automonitoraggio.
- ii.

Trasporto al macello

9) Il tempo di trasporto al macello non deve superare le otto ore.

Regime latteo

10) Per le prime otto settimane di vita del vitello, il latte o un sostituto del latte è fornito almeno due volte al giorno in un quantitativo corrispondente al suo fabbisogno fisiologico. È consentito lo svezzamento del regime latteo nell'ultima settimana del periodo di allattamento.

Stabulazione

11) I vitelli non devono essere tenuti legati. Tuttavia possono essere tenuti legati per periodi non superiori a un'ora durante l'alimentazione o, se necessario, per un breve periodo durante le visite, i trattamenti di malattia, i trattamenti preventivi, ecc. o in relazione alla mungitura.

12) Non è consentito tenere il bestiame su pavimenti interamente fessurati.

13) La zona di riposo è asciutta, confortevole e pulita.

14) I vitelli non devono essere alloggiati in recinti individuali dopo i sette giorni di età.

Requisiti di spazio

Requisiti supplementari per le mandrie di bovini che beneficiano del livello 2

PROGETTO

Rif. n. 2023-15-31-00547

Regime latteo

1) Per le prime dieci settimane di vita del vitello, il latte o un sostituto del latte è fornito almeno due volte al giorno in un quantitativo corrispondente al suo fabbisogno fisiologico. Lo svezzamento del regime latteo nell'ultima parte del periodo di allattamento è consentito.

Stabulazione

2) La zona di riposo è asciutta, confortevole e pulita ed è provvista di lettiera.

3) I vitelli di età inferiore ai quattro mesi devono essere alloggiati in zone di riposo provviste di lettiera.

4) I vitelli di età inferiore ai quattro mesi non devono essere alloggiati in gabbie.

Requisiti di spazio

Accesso all'esterno e al pascolo

7) I vitelli di oltre quattro mesi che non sono allevati per il macello e che non sono registrati come vitelli da macello nel CHR hanno accesso alle aree esterne, se la loro costituzione fisiologica e le condizioni meteorologiche lo permettono, nel periodo che va dal 1° maggio al 1° settembre.

8) Le giovenche di oltre sei mesi che non hanno partorito e non sono allevate per il macello e che non sono registrate come giovenche da macello nel CHR hanno accesso alle aree esterne nel periodo che va dal 1° maggio al 1° novembre (periodo estivo). I singoli animali, tuttavia, possono essere tenuti nelle stalle per un breve periodo a causa dell'inseminazione, della monta, della castrazione, della fornitura al macello o per il mantenimento sotto osservazione dell'animale.

9) Le vacche hanno accesso al pascolo per un minimo di 150 giorni nel periodo che va dal 1° aprile al 1° novembre (periodo estivo). I singoli animali, tuttavia, possono essere tenuti nelle stalle per un breve periodo a causa dell'inseminazione, della monta, della castrazione, della fornitura al macello o per il mantenimento sotto osservazione dell'animale.

Requisiti supplementari per le mandrie di bovini che beneficiano del livello 3

Periodo "vacca-vitello" dopo il parto

Requisiti di spazio

Accesso all'esterno e al pascolo

PROGETTO

Rif. n. 2023-15-31-00547

Allegato 4

Principi per il calcolo della mortalità nelle mandrie di bovini

1. La mortalità per le vacche è calcolata come la somma del numero di vacche morte negli ultimi 12 mesi diviso per la somma del numero di animali al giorno in una mandria negli ultimi 12 mesi, vale a dire secondo la seguente formula:

Mortalità = (numero di decessi all'anno/numero di animali al giorno all'anno) * 365 * 100

2. La mortalità per i vitelli è calcolata secondo la seguente formula:

$$D\ddot{o}delighed_{1-180} = 100 * \left(1 - \prod_{i=1}^{180} \left(1 - \frac{D_i}{F_{1,2,4,9} + I_{1,2}[\lt 180] - D^{i-1} - C_{7,16,17}^{i-1} - F_9[i > 1]}\right)\right)$$

	Mortalità
--	-----------

dove:

D_i : numero di morti il giorno i .

$F_{1,2,4,9}$: numero di nati vivi in un periodo di 180 giorni.

$I_{1,2}[1]$: il numero di vitelli abbattuti appena nati viene sottratto per la prima volta dal giorno $i=2$.

D_{i-1} : somma dei decessi fino al giorno $i-1$ incluso.

$C_{i-17,16,17}$: somma dei vitelli rimossi dalla mandria fino al giorno $i-1$ incluso.

$F_9[i > 1]$: il numero di vitelli abbattuti appena nati viene sottratto per la prima volta dal giorno $i=2$.

i : il moltiplicatore i indica la moltiplicazione dei prodotti da 1 a 180.

PROGETTO

Rif. n. 2023-15-31-00547

I vitelli morti sono paragonati ai vitelli vivi nella mandria. I vitelli vivi sono calcolati come due componenti: nati vivi nella mandria e vitelli che vengono inseriti nella mandria entro 180 giorni di vita, meno i vitelli che sono morti, abbattuti appena nati o portati fuori dalla mandria prima dei 180 giorni di vita. Per garantire la piena conoscenza del destino di tutti i vitelli fino ai 180 giorni di età, la mortalità è calcolata solo 180 giorni dopo l'ultimo giorno del periodo di calcolo. Il tasso di sopravvivenza si ottiene moltiplicando le 180 frazioni per ciascuna mandria per ciascun periodo di calcolo. Il tasso di mortalità si ottiene sottraendo il tasso di sopravvivenza a 1.

Il numero di nati vivi viene conteggiato utilizzando i codici di stato di nascita 1, 2, 4 e 9 = nati vivi nella mandria.

I vitelli censurati, ossia i vitelli che sono stati rimossi dalla mandria, sono conteggiati con i codici 7 = macello, 16 = produzione e 17 = esportazione.

Allegato 5

Loghi "Miglior benessere degli animali"

Loghi per i tre livelli dell'etichetta per il benessere degli animali

Livello 1:



Livello 2:

PROGETTO

Rif. n. 2023-15-31-00547



Livello 3:



	Miglior benessere degli animali
--	--